



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice

Nella procedura n. 872 /2018 R.G.E.

Vista l'istanza di vendita, sentite le parti ed esaminata la documentazione in atti;
visto l'art. 569 c.p.c. e l'art. 161 ter disp .att. c.p.c.

DELEGA

per il compimento di tutte le operazioni di vendita di cui all'art. 591 bis c.p.c. e per gli adempimenti di cui agli artt. 596 e 598 c.p.c.;

Avv. ILEANA MECACCI, con studio in Torino, Via Stefano Clemente n. 22

Banca d'appoggio: Intesa SanPaolo

- 1) dispone che l'avviso di vendita, redatto secondo quanto disposto dagli artt. 569, 570 e 591 bis c.p.c., sia emanato entro il termine di due mesi dal deposito della perizia modificata ad opera del perito stimatore;
- 2) dispone che la vendita si svolga – per ciascun bene o lotto – mediante gara **telematica sincrona mista** precisando che l'udienza di vendita sarà celebrata alla presenza delle parti nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;
- 3) dispone ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 32 del 26.02.15 che le offerte siano presentate con le modalità previste dagli artt. 12 e 13 del medesimo decreto o, in alternativa, su supporto cartaceo, in questo secondo caso le offerte dovranno essere presentate nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;
- 4) nomina gestore della vendita la società **Astalegale.net S.p.a.**
- 5) dispone che il delegato provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;
- 6) dispone che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;



7) rappresenta che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito;

8) manda al delegato, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio per le valutazioni di cui all'art. 631 bis c.p.c.;

9) dispone che la pubblicità straordinaria sia fatta, omissis in ogni caso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it;

10) gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti - a cura del professionista delegato e con spese a carico del creditore procedente - almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle società incaricate della pubblicazione;

11) dispone che il creditore di cui al punto che precede versi al delegato a titolo di fondo spese la somma di € 500,00;

12) dispone che il deposito di tutte le somme relative alla presente procedura, ivi compreso il versamento delle cauzioni di quanti abbiano presentato l'offerta in via telematica, avvenga su un c/c bancario intestato alla procedura aperta presso l'Istituto di credito indicato in intestazione del quale il delegato indicherà il codice IBAN nell'avviso di vendita, conto sul quale il professionista delegato potrà operare;

13) autorizza il delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale;

14) autorizza il delegato ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC;

15) dispone che il professionista completi le operazioni delegate entro il 07.02.21

16) dispone che il delegato provveda ad effettuare ribassi di prezzo nella misura massima di legge (salvo arrotondamento al centinaio di euro superiore), a meno che specifiche circostanze, che dovrà espressamente indicare, rendano opportuno fissare il prezzo base in misura diversa;

Si comunichi.

Torino, 07/02/2019

Il Giudice
Dott.ssa Desire' Perego





TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice

Nella procedura n. 872 /2018 R.G.E.

rilevato che:

deve essere ordinata la vendita, sicché è obbligatoria la sostituzione del debitore nella custodia;

P.Q.M.

- a) visto l'art. 559 c.p.c., nomina custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore, l'ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE ferma restando l'autorizzazione al debitore a continuare ad occupare l'immobile fino a nuova disposizione;
- b) in caso di assenza di collaborazione da parte dell'esecutato nel consentire l'accesso all'immobile, autorizza sin d'ora il custode ad accedere forzosamente agli immobili pignorati con l'ausilio della Forza Pubblica, anche avvalendosi di idoneo artigiano per superare eventuali ostacoli all'accesso. Qualora sia necessario provvedere alla sostituzione di serrature, al termine delle operazioni il custode provvederà a consegnare e/o mettere a disposizione dell'esecutato o di chi occupa l'immobile le chiavi, lasciando avviso presso l'immobile. Delle operazioni verrà redatto verbale a cura dei Pubblici Ufficiali intervenuti;
- c) rilevato che il designato ha già reso in cancelleria dichiarazione di disponibilità ad accettare le nomine a custode eventualmente ricevute, lo esonera dal comparire in cancelleria;
- d) dispone a favore del custode fondo spese e acconto sulle competenze di € 250,00 a carico del creditore procedente

Si comunichi al delegato ed al custode.

Torino, 07/02/2019

Il Giudice
Dott.ssa Desire' Perego

